



18194/04  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto  
 Fallimenti

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	SAGGIO	- Presidente -	R.G.N. 29029/01
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Rel. Consigliere -	Cron. 9058
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	Rep. 4339
Dott. Walter	CELENTANO	- Consigliere -	Ud. 05/05/04
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALLIMENTO IMCOM SPA, in persona del Curatore  
 Avvocato Giulio STAITI, elettivamente domiciliata in  
 ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato PAOLO  
 BERRUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato  
 GUGLIELMO D'ANNA, giusta procura a margine del  
 ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DEL REGISTRO MESSINA,  
 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI  
 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo  
 rappresenta e difende ope legis;

2004

1097



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 171/01 della Corte d'Appello di  
MESSINA, depositata il 21/05/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/05/2004 dal Consigliere Dott. Ugo  
Riccardo PANEBIANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20.2.1995 l'Ufficio del Registro di Messina proponeva istanza di insinuazione tardiva avanti al giudice delegato presso il Tribunale di Pozzo Gotto, chiedendo di essere ammesso al passivo del fallimento della s.p.a. IM.CO.M. per il complessivo importo di f 1.268.000, oltre interessi successivi, a seguito di omesso pagamento per l'anno 1991 della tassa di possesso relativa a due automezzi di proprietà della società fallita.

All'udienza di verifica il credito non veniva ammesso.

Disposta l'istruzione della causa, si costituivano l'Ufficio del Registro che chiedeva la ammissione del credito vantato e la curatela che sosteneva l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale con sentenza del 20.5.1999 rigettava la richiesta dell'Amministrazione, osservando che, trattandosi di imposta dovuta per il terzo quadrimestre del 1991, vale a dire per un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del Luglio del 1991, non erano tenuti al pagamento né il curatore, sia perchè semplice detentore delle cose ai fini della



vendita e sia perché non si trattava di debiti contratti per l'amministrazione del fallimento, né la società che aveva perso la disponibilità dei beni in seguito al fallimento.

Proponeva impugnazione il Ministero delle Finanze - Ufficio del Registro di Messina - ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la curatela chiedendo il rigetto del gravame, la Corte d'Appello di Messina con sentenza del 23.4-21.5.2001, in riforma dell'impugnata decisione, ammetteva il Ministero al passivo del fallimento della società IM.CO.M. per la somma di £ 980.000 con il privilegio di cui all'art. 2758 C.C. e per l'ulteriore somma di £ 288.000 in via chirografaria, compensando interamente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Rilevava la Corte d'Appello che, pur riferendosi ad un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, il tributo era ugualmente dovuto in quanto la perdita di possesso degli automezzi per i quali doveva essere pagato, non era stata ancora annotata presso il P.R.A.. Al riguardo richiamava l'art. 5 commi 31 e 32 della Legge 28.2.1983 n.53 (di conversione con modifiche del D.L. 30.12.1982 n.953), osservando che con tale



normativa, al fine di agevolare la riscossione del tributo automobilistico, era stato posto come esclusivo presupposto per il pagamento la mera risultanza della proprietà del veicolo nei pubblici registri, senza che possa assumere rilevanza la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. qualora non risultino annotati presso il P.R.A., come del resto si deduce anche dagli art. 17 e 19 della richiamata normativa che in tali casi fanno venir meno l'obbligo di pagamento del tributo solo per i periodi d'imposta successivi all'annotazione, con la conseguenza che nell'ipotesi in esame, in mancanza della dovuta annotazione, un tale obbligo non era venuto meno.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la curatela del fallimento della società IM.CO.M. s.p.a., deducendo quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio del Registro di Messina.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Prioritario è l'esame del terzo motivo di ricorso con cui si contesta la legittimità del



procedimento seguito dall'Ufficio del Registro per il recupero del credito vantato.

Con il terzo motivo infatti la curatela denuncia violazione degli artt. 44 e 52 L.F.. Sostiene che il debito in questione non ha natura concorsuale ex art. 52 L.F. in quanto attiene ad un tributo sorto dopo la dichiarazione di fallimento e non può nemmeno essere considerato un debito di massa perché non collegato ad alcun atto di amministrazione di competenza del curatore, ma è estraneo alla gestione fallimentare.

La censura è infondata.

Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l'obbligo di pagamento del tributo in esame, cui sono assoggettati i veicoli di proprietà della fallita società, essendo sorto dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce indubbiamente un debito di massa e, come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F., riguardando tale previsione tutte le obbligazioni sorte appunto dopo la dichiarazione di fallimento e collegate alla gestione del patrimonio del fallito, nel quale certamente rientrano le autovetture in questione di cui la curatela ha la disponibilità.

Così qualificato il credito, discende, in



conformità con la prevalente giurisprudenza, che anch'esso debba essere fatto valere, in caso di contestazione, in sede contenziosa con il procedimento previsto, come è avvenuto, dagli artt. 98 e segg. C.P.C. (Cass. 3505/91; Cass. 9659/92; Cass. 2566/96; Cass. 7993/94; Cass. 1356/99).

Del tutto erroneo è pertanto l'assunto della ricorrente, secondo cui tale credito non ha natura concorsuale nè può essere considerato debito di massa in quanto estraneo alla gestione fallimentare.

Né rileva che la Corte d'Appello, oltre al privilegio, non abbia fatto menzione anche della natura prededucibile del credito.

In mancanza di uno specifico motivo di censura da parte dell'Ufficio del Registro, deve ritenersi precluso infatti un accertamento del genere solo ai fini della graduazione del credito ma non nell'ambito dell'indagine in esame volta a verificare la legittimità della procedura adottata che con il presente motivo di ricorso è stata contestata sul rilievo che trattasi di credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento.

Con il primo motivo di ricorso la curatela del fallimento IM.CO.M. s.p.a. denuncia violazione e



falsa applicazione dell'art. 5 commi 31 e 32 e dell'art. 36 della Legge n.53/83; degli artt. 17 e 19 del D.L. 953/82 nonché degli artt. 31 e 42 L.F.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che il soggetto passivo della obbligazione tributaria, come previsto dagli art. 5 e 36 della Legge 53/83, è l'effettivo proprietario del veicolo e che, non potendosi il curatore ritenere tale in quanto gli è attribuita solo l'amministrazione del patrimonio, la relativa obbligazione non può essere addebitata alla massa fallimentare.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la Corte d'Appello, dopo aver affermato il principio che la titolarità passiva dell'obbligazione tributaria spetta al soggetto che nei pubblici registri risulti proprietario del veicolo, ha posto poi contraddittoriamente l'obbligo di pagamento a carico della curatela che dal P.R.A. non risulta proprietaria.

Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione in quanto riguardanti la stessa questione sotto il duplice profilo della violazione di legge e del



difetto di motivazione, sono infondate.

La Corte d'Appello, nell'accogliere la domanda dell'Ufficio del Registro, ha evidenziato, da una parte, l'art. 5 commi 31 e 32 della Legge 28.12.1983 n.53 (che ha convertito con modifiche il D.L. 30.12.1982 n.953) - in base al quale il tributo è dovuto per il solo fatto e finchè il veicolo risulti iscritto presso il Pubblico Registro Automobilistico - e, dall'altra, l'art. 18 dello stesso D.L., secondo cui la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo o la sua indisponibilità in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione fanno venir meno l'obbligo di pagamento per i periodi successivi alla data di annotazione di tale evento. Conseguentemente, non essendo stata annotata la sentenza di fallimento che ha tolto la disponibilità del veicolo alla fallita, la Corte d'Appello ha ritenuto la curatela tenuta al pagamento.

Tale soluzione è certamente corretta sol che si consideri che l'art. 88 comma 2 L.F. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l'onere di notifica di un estratto della sentenza di



fallimento ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri. E non v'è dubbio che l'inosservanza di un tale onere, rientrando come si è già sottolineato nella gestione fallimentare, trasferisce alla curatela l'obbligo di provvedere al pagamento del relativo tributo finché l'annotazione non venga eseguita.

E' pur vero che la legge sull'imposizione del tributo indica come destinatario dell'onere in esame il proprietario del veicolo, ma nell'ipotesi di fallimento tale previsione va coordinata con la richiamata disposizione fallimentare che trova la sua giustificazione nella disponibilità del bene non più in capo al proprietario ma alla curatela.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, deducendo che la Corte d'Appello ha errato nel compensare integralmente le spese dell'intero giudizio in quanto l'appello proposto dalla Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto essere rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado e la condanna della stessa alle spese del giudizio di gravame.

La censura, riguardante la regolamentazione delle spese relative ai due gradi di giudizio che



la Corte d'Appello, peraltro, ha ritenuto di compensare integralmente, presuppone nella sua stessa formulazione l'accoglimento dei precedenti motivi. La loro infondatezza, come sopra affermata, priva quindi la doglianza del presupposto su cui si fonda e ne giustifica il rigetto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 250,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Roma, 5.5.2004

Il Consigliere est.

Il Presidente

L. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr. Flaminia Pansera)

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

**Depositato in Cancelleria**

**9 SET. 2004**

il .....  
L. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr. Flaminia Pansera)